



[N. 70](#) - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 70

Data: 04-02-2013

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : FRONT OFFICE

**OGGETTO: SOPPRESSIONE VINCOLI DI GODIMENTO AI SENSI
DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI .E.E.P. - TRASFORMAZIONE DEL
DIRITTO DI SUPERFICIE GIA' AVVENUTA.**

Istruttore: GIOVANNA BINI

Responsabile del Procedimento: LAURA CASTELNUOVO

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che con atto n. 19966/6609 di rep. del 28.09.2011, a firma notaio Fabrizio Cimei di Lecco, è stata sottoscritta la convenzione tra il comune di Lecco ed i signori Finocchi Enzo e Milani Giovanna per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà delle loro unità immobiliari site a Lecco in Via Fumagalli – Coop. Acli Monte Medale;

Considerato che la convenzione di cui sopra manteneva inalterati gli obblighi convenzionali, sottoscritti precedentemente alla trasformazione, relativi al trasferimento o alla locazione delle unità immobiliari di loro proprietà;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 50 del 23.07.2012 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare;

Considerato che l'art. 26 del Regolamento di cui sopra stabilisce che “Alle trasformazioni del diritto di superficie in proprietà, avvenute prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sarà applicato il dettato dell'ultimo paragrafo del precedente art. 17.3”;

Visto il dettato dell'art. 17.3 del Regolamento di cui trattasi e, specificatamente, l'ultimo paragrafo che cita: “Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente paragrafo sopprime i vincoli relativi ai requisiti soggettivi dell'acquirente, al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché al canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle relative convenzioni”;

Vista la nota del 28 gennaio 2013, con la quale i signori Finocchi Enzo e Milani Giovanna hanno chiesto che le unità immobiliari di loro proprietà, soggette alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Coop. Acli Monte Medale in data 30.05.1990, n. 495096/6690 di rep. a firma del notaio Orlando Cornelio di Lecco, nonché a quella di integrazione e modifica citata in premessa, siano dichiarate libere dai vincoli relativi ai requisiti soggettivi dell'acquirente, al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché al canone massimo di locazione delle stesse, così come previsto dall'art. 26 del citato Regolamento;

Dato atto che i signori Finocchi e Milani hanno effettuato il pagamento del corrispettivo in fase di stipula della convenzione n. 19966/6609 di rep. del 28.09.2011 di cui alla premessa,

Considerato pertanto che la richiesta dei signori Finocchi e Milani rientra nella fattispecie di cui all'art. 26 del Regolamento di cui trattasi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti, adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo, adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.9.2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31.12.2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso;

Richiamata la Legge n.228 del 24.12.012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" con l'art.1, comma 381, che ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le Leggi vigenti in materia;

D E T E R M I N A

1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare, che le unità immobiliari di proprietà dei signori Finocchi Enzo e Milani Giovanna e soggette alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Coop. Acli Monte Medale in data 30.05.1990, n. 495096/6690 di rep. a firma del notaio Orlando Cornelio di Lecco, nonché a quella di integrazione e modifica del 28.09.2011, n. 19966/6609 di rep., a firma del notaio Fabrizio Cimei di Lecco, distinte al catasto fabbricati del Comune di Lecco, sez. RAN, al fg. 7, come segue:

- mapp. 1730 sub. 701 cat. A/2 cl. 3
- mapp. 1730 sub 18 e 1735 sub. 2 fra loro graffate cat. C/6 cl. 5

non sono soggette ai vincoli riguardanti i requisiti soggettivi dell'acquirente, al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché al canone massimo di locazione delle stesse, previsti nelle relative convenzioni stipulate in precedenza;

2) di dare atto che le unità immobiliari di cui al punto 1) potranno pertanto essere cedute, o locare, a prezzo liberamente trattato tra le parti.

3) di disporre che nell'atto di trasferimento dovranno essere esplicitamente riportati i termini della dichiarazione di cui al precedente punto 1).

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Laura Castelnovo

IL DIRETTORE DI SETTORE
architetto Antonello Longoni